

## Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. Legge di bilancio): le novità per la previdenza complementare

La Legge n. 199 del 30 Dicembre 2025 ha introdotto una serie di rilevanti novità in materia di previdenza complementare confermando **il ruolo centrale di quest'ultima**, ormai sempre più indispensabile per la tenuta del sistema previdenziale del nostro Paese.

### **Parola d'ordine: flessibilità**

La manovra introduce **novità sostanziali sia nella fase di accumulo delle prestazioni previdenziali che nelle modalità di erogazione.**

Adesione, fiscalità, utilizzo del capitale e libertà di scelta, la direzione delle modifiche è netta: incentivare l'adesione alla previdenza complementare, rendendola più automatica per chi entra nel mondo del lavoro e più flessibile e conveniente per chi, invece, ha già iniziato a costruirsi un'integrazione alla pensione pubblica.

### **Fase di accumulo**

**Adesione automatica alle forme previdenziali per i neoassunti, aumento del limite massimo di deducibilità fiscale fino a € 5.300,00 e continuità di conferimento da parte del datore di lavoro** rappresentano un passo importante per sensibilizzare gli aderenti verso la costruzione di una maggiore e più efficace sicurezza economica nella fase post-lavorativa.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato definiti "di prima assunzione", ossia coloro che iniziano il loro primo rapporto di lavoro, viene introdotta **l'adesione automatica alla previdenza complementare** che prevede il conferimento alla forma complementare individuata **del TFR maturando e dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore** nelle misure previste dalla contrattazione collettiva.

Resta tuttavia ferma la possibilità, per il lavoratore, di esercitare una scelta diversa entro 60 giorni dalla data di assunzione. In assenza di una scelta esplicita, il datore di lavoro ne darà comunicazione alla forma pensionistica individuata e avvierà i versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, includendo anche quanto maturato dalla data di prima assunzione, dalla quale decorre a tutti gli effetti l'adesione (c.d. silenzio-assenso).

A partire dall'anno di imposta 2026, è stato **umentato il limite di deducibilità fiscale** ammessa per i contributi versati alla previdenza complementare passando dagli attuali € 5.164,57 **al nuovo tetto di € 5.300,00.**

Prima dell'attuale riforma previdenziale, il trasferimento della posizione previdenziale individuale da un fondo pensione ad un altro era caratterizzato dalla presenza di un vincolo rappresentato dalla possibile perdita del conferimento dei contributi futuri da parte del datore di lavoro, risultando di fatto poco conveniente.

L'introduzione della Legge 199/2025 ha rimosso questo vincolo. In caso di trasferimento della propria posizione individuale, il contributo del datore di lavoro non verrà meno a condizione che il nuovo fondo preveda il versamento del contributo aziendale e che siano rispettate le regole stabilite dal contratto collettivo applicato.

### **Fase di erogazione delle prestazioni**

Per rendere la previdenza complementare ancora più attrattiva il legislatore è intervenuto modificando le regole attualmente in vigore per la richiesta della prestazione pensionistica nella fase di erogazione, ampliando significativamente i margini di scelta per gli aderenti al momento dell'uscita dal mondo del lavoro.

## **Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. Legge di bilancio): le novità per la previdenza complementare**

Il primo cambiamento riguarda la **quota di montante liquidabile sotto forma di capitale: la soglia massima viene innalzata dal 50% al 60%**. Questa modifica permette ai neopensionati di **incassare immediatamente una somma più consistente**, destinando il restante 40% alla rendita.

Al momento dell'esercizio di questa opzione, oltre alla tradizionale rendita vitalizia, **la Legge di Bilancio 2026 introduce tre opzioni di riscossione più flessibili e personalizzabili:**

- ✓ **rendita a durata definita:** un assegno periodico erogato per un arco temporale prestabilito, scelto dall'aderente;
- ✓ **prelievi liberi:** la possibilità di attingere dal proprio montante in modo autonomo, decidendo tempi e importi;
- ✓ **rogazione frazionata:** un piano di prelievi programmati per un periodo non inferiore a cinque anni.

Sul **fronte fiscale**, le prime due opzioni (rendita a durata definita e prelievi liberi) mantengono il **regime agevolato** già previsto per il capitale e la rendita vitalizia: **un'aliquota del 15% che decresce fino al 9%**.

Su tali aspetti sono attese ulteriori indicazioni da parte della COVIP, Autorità di vigilanza di riferimento.